

BOLOGNA WELCOME SRL

Modello di Organizzazione e di Gestione ex Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Edizione	Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio di Amministrazione
1		Prima emissione	23.12.2015
1	1	Aggiornamento	31.3.2021

1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	1
2	COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	2
3	CAUSE D'INELEGGIBILITÀ, SOSPENSIONE, DECADENZA E DIMISSIONI DALL'INCARICO E RECESSO	3
3.1	INELEGGIBILITÀ.....	3
3.2	SOSPENSIONE	3
3.3	DECADENZA	3
4	COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	4
4.1	COMPITI GENERALI.....	4
4.2	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6
4.3	REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6
4.3.1	Sistema delle deleghe, procure e poteri	6
4.3.2	Segnalazioni	6
5	MODALITA' OPERATIVE	9
5.1	CONVOCAZIONE	9
5.2	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	9
5.3	VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	10
5.4	FUNZIONI DEL PRESIDENTE	10
6	RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO	11
7	MODIFICHE ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	12

1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' istituito presso la Società Bologna Welcome Srl l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche Organismo), in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs n. 231/2001 (di seguito: il Decreto), che regolano le condizioni di esonero dalla responsabilità.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e aggiornamento del Modello di Organizzazione e gestione (di seguito: Modello).

Come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 6 del Decreto, l'Organismo di Vigilanza è interno alla Società, in quanto deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Per tali motivi i membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo, nonché un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

La funzione è attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne inquinerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di controllo, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato dalle singole funzioni della Società.

I membri dell'Organismo non sono soggetti, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione.

2 COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza della Società Bologna Welcome Srl, può essere costituito in forma monocratica e/o collegiale (in tal caso, è composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto a maggioranza dall'Organismo medesimo). La Società valuterà la migliore composizione possibile, tenuto conto anche dei costi e della realtà organizzativa aziendale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati sia tra soggetti esterni (a mero titolo esemplificativo, professionisti quali avvocati, dottori commercialisti, ecc.), sia tra soggetti interni (a mero titolo esemplificativo, Sindaco, referenti di area, componenti del CdA senza deleghe, ecc.). I componenti dell'Organismo restano in carica per la durata di un triennio, salva diversa indicazione da determinarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico è, successivamente, formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante comunicazione che illustri in sintesi i poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

3 CAUSE D'INELEGGIBILITÀ, SOSPENSIONE, DECADENZA E DIMISSIONI DALL'INCARICO E RECESSO.

3.1 Ineleggibilità

Costituisce causa d'ineleggibilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
- la condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Ai fini della presente previsione, si considera equivalente alla condanna l'applicazione di pena su richiesta delle parti.

3.2 Sospensione

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione dispone, sentito il parere del Sindaco Unico/Collegio Sindacale, la sospensione di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di sospensione dalle cariche ricoperte, vi è sospensione immediata e contestuale da membro dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Decadenza

Costituiscono causa di decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza:

- le condanne di cui al punto 3.1, sopravvenute alla nomina;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal punto 4.4 del presente regolamento;
- l'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive alle riunioni;
- il venir meno dei requisiti di professionalità, continuità, autonomia e indipendenza che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento ai doveri propri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di decadenza dalle cariche ricoperte, vi è decadenza immediata e contestuale da membro dell'Organismo di Vigilanza.

4 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione della Società, in particolare con compiti d'informativa e giudizio, in merito all'efficienza ed efficacia del Modello, alle violazioni del Modello stesso, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

Ove necessario in ragione della materia esaminata, l'Organismo di Vigilanza - nel rispetto del budget di cui al successivo punto 6 - può avvalersi di consulenti qualificati di propria fiducia.

L'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo ed in particolare di accesso presso tutte le funzioni della Società ai documenti ed alle informazioni ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

4.1 Compiti generali

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di tutti i destinatari;
- verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del Modello in relazione a mutamenti intervenuti nella Società o di carattere normativo;

I predetti compiti sono svolti mediante le seguenti operazioni:

- determinazione dei flussi di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle "aree di attività sensibili", anche in base a quanto previsto dal successivo punto 4.3;
- verifica circa la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta dal Modello;
- ricognizione sull'attività della Società attivando, di concerto con i responsabili di funzione, le procedure di controllo;

- verifiche periodiche relativamente a operazioni o atti specifici delle “aree attività a rischio”;
- promozione della diffusione e della comprensione del Modello mediante aggiornamenti;
- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definizione degli strumenti per l’attuazione del Modello (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verifica costante dell’adeguatezza;
- conduzione di indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;
- pareri in merito alla tipologia di sanzioni da comminare alle persone che abbiano violato le procedure previste dal Modello;
- coordinamento con il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ex D. Lgs. n. 81/08, al fine di assicurare un raccordo costante ed una integrazione progressiva delle rispettive competenze.

L’Organismo inoltre, con riferimento alle condotte rilevanti ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 231/01 in relazione alla prevenzione dei reati presupposto richiamati dal Codice Etico adottato dalla Società, ha il compito di:

- monitorare e supportare l’applicazione del Codice Etico;
- relazionare periodicamente e segnalare eventuali violazioni del Codice Etico al Consiglio di Amministrazione della Società;
- proporre, ove necessario, una revisione periodica del Codice Etico;
- proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali anomalie rispetto al Codice Etico al fine di adottare manovre correttive efficaci;
- promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e formazione dei

dipendenti per quanto attiene al Codice Etico.

4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza comunica la propria attività agli Organi della Società attraverso le seguenti modalità:

- su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Generale;
- trasmette sistematicamente i verbali delle proprie riunioni al Consiglio di Amministrazione;
- segnala al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei reati. La segnalazione è effettuata immediatamente al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie, quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello;
- presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta annuale in merito all'attività svolta nel corso dell'anno.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni particolari.

4.3 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

4.3.1 Sistema delle deleghe, procure e poteri

I documenti afferenti il sistema di deleghe, procure e poteri in vigore nell'ambito della Società sono tenuti costantemente aggiornati e devono essere tempestivamente messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

4.3.2 Segnalazioni

E' portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza qualunque informazione di fonte interna o esterna attinente l'attuazione del Modello nelle "aree di attività a rischio".

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- raccoglie tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal

Decreto e a comportamenti non in linea con regole di condotta adottate dalla Società;

- raccoglie tutte le notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico della Società;
- acquisisce i rapporti predisposti dai Responsabili delle varie funzioni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- acquisisce notizie relative all'effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

Le segnalazioni devono essere fatte in forma scritta e non anonima e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello; potranno pervenire all'Organismo di Vigilanza direttamente o per mezzo dei soggetti apicali.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (c.d. whistleblowing).

L'Organismo di Vigilanza, valutate le segnalazioni e le informazioni ricevute e sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), propone i provvedimenti del caso al Consiglio di Amministrazione.

Ogni informazione, segnalazione o report acquisito deve essere conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, il cui accesso è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza stesso, al Sindaco Unico / Collegio Sindacale.

Devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le attività e le informazioni specificate dal Modello di Organizzazione e Gestione, di tempo in tempo in vigore.

4.4 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'Organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente ed è convocato dal Presidente mediante raccomandata, anche consegnata brevi manu, e-mail o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Il Presidente convoca altresì l'Organismo, su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, ogni qual volta si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

5.2 Modalità di funzionamento

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza esprime un voto.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Se ritenuto opportuno, l'Organismo può convocare, per consulenza, esponenti della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.

Alle sedute dell'Organismo di Vigilanza è ammessa la presenza di un dipendente della Società, con il solo compito di supporto alla verbalizzazione.

Le riunioni dell'Organismo possono svolgersi presso la sede della Società o altrove, anche attraverso la partecipazione a distanza dei componenti e/o degli invitati, con sistemi audio e video collegati, a condizione che il Presidente accerti l'identità degli intervenuti.

5.3 Verbalizzazione delle sedute

Delle attività dell'Organismo di Vigilanza viene redatto, a cura del Presidente dell'Organismo, un sintetico verbale, nel quale si dà atto anche delle delibere assunte.

I verbali, raccolti in un apposito libro, sono firmati dai componenti dell'Organismo presenti e sono conservati dal Presidente dell'Organismo stesso, presso la sede della Società.

5.4 Funzioni del Presidente

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'Organismo di Vigilanza, coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

6 RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Modello, l'Organismo di Vigilanza è assegnatario di un budget di spesa per ogni singolo esercizio, con specifico provvedimento del CdA. L'OdV ha la facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di ulteriori risorse, in caso ne ravvisi la necessità e motivando la richiesta.

7 MODIFICHE ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Le presenti disposizioni possono essere modificate solo mediante deliberazione del CdA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.